



DECRETO DEL DIRIGENTE

G039-2021 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 DEL D.LGS.50/2016, SVOLTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI A MARCHIO E PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MERCHANDISING DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA NELL’AMBITO DELL’A.Q.: € 700.000,00 OLTRE IVA. IMPORTO STIMATO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO UNIFI PER LA VENDITA A TERZI: € 300.000,00 OLTRE IVA. CIG: 97485684CE - CUI F01279680480202200001. RUP: DOTT.SSA ELENA GUIDIERI. Rettifica disciplinare di gara.

*Il Dirigente,*

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici” e le relative Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATO il proprio decreto rep. 532/2023 Protocollo 80361/2023 del 12/04/2023 di indizione della procedura di cui all’oggetto e relativi allegati;

VALUTATA la necessità di procedere ad una rettifica del disciplinare di gara e specificamente dell’art. 17 del disciplinare “offerta economica” della concessione, nella parte in cui si disciplinano le modalità di inserimento della royalty offerta sui proventi della concessione;

VERIFICATO che allo stato, non sono state presentate offerte per la gara in oggetto.

VALUTATA altresì l’opportunità di una proroga della scadenza gara;

ciò premesso

DECRETA QUANTO SEGUE

a) Si dispone la rettifica dell'art. 17 del disciplinare di gara nei seguenti termini:

anziché:

**“A. Modello offerta economica generato dalla piattaforma Start che deve contenere (...)”**

leggasi

**“A. Modello offerta economica che deve contenere (...)”**

anziché

**“ CONCESSIONE L'offerta economica deve essere composta da:**

- a) *Modello offerta economica generato dalla piattaforma che deve contenere la percentuale di rialzo sulla base d'asta minima del 4% sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro, cioè venduti direttamente dall'operatore attraverso la piattaforma on line.*

*L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, il rialzo percentuale espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, da applicare sul fatturato. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali”*

leggasi:

**“CONCESSIONE L'offerta economica deve essere composta da:**

- a) *Modello offerta economica generato dalla piattaforma che deve contenere **la percentuale di royalty offerta** sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro, cioè venduti direttamente dall'operatore attraverso la piattaforma on line.*

*L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, **la percentuale di royalty offerta** da applicare sul fatturato.”*

b) Si dispone la proroga della scadenza gara al 12 giugno 2023.

c) Si dispone la pubblicazione ai sensi degli artt. 29 e 73 del d.lgs. 50/2016 della rettifica de quo con le medesime forme di pubblicità già formalizzate per gli atti originari:

- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- due quotidiani a tiratura locale e un quotidiano a tiratura nazionale;
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la quale è in essere una specifica Convenzione quale quotidiano "a tiratura nazionale";
- Albo Ufficiale di Ateneo;
- Profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente" sezione Bandi di Gara;
- Piattaforma SITAT SA Regione Toscana.

d) FERMO IL RESTO.

Il Dirigente  
Dott. Massimo Benedetti

All:

- 1) Bando di gara rettificato
- 2) Disciplinare di gara rettificato.

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

### Bando di gara - CIG 97485684CE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Firenze, P.zza San Marco n. 4, 50121 Firenze – P. Iva/CF: 01279680480 - PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it - Tel: +3905527571, RUP gara Elena Guidieri; email: centrale.acquisti@unifi.it - Profilo committente e accesso elettronico a documenti e informazioni <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9918.html>, <https://start.toscana.it/>. Le offerte vanno inviate mediante utilizzo del sistema telematico START (Sistema Acquisti Telematici Regione Toscana), modalità indicate nel disciplinare di gara. **PROROGA SCADENZA GARA**

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: G039-2021- Affidamento di accordo quadro a favore delle strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti a marchio, e concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze. CUI F01279680480202200001 CPV 39294100. Importo dell'accordo quadro: € 700.000,00 iva esclusa, e € 0,00 oneri di sicurezza. Importo concessione € 300.000,00 iva esclusa e € 0,00 oneri di sicurezza.

Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara disponibile sul profilo committente [www.unifi.it](http://www.unifi.it) nonché su <https://start.toscana.it/>.

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, telematica START; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: punti 80 qualità, punti 20 prezzo. **NUOVO Termine ricezione offerte: 12/06/2023 ore 10:00.** Lingue utilizzabili: italiano. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. **Apertura offerte: 12/06/2023 ore 11:00.**

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni contenute nella documentazione di gara pubblicata all'indirizzo elettronico <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9918.html>; Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 Firenze, 50122 (IT), Art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. Data di spedizione del presente avviso: invio alla GUUE: xx/xx/2023

Il Dirigente

dott. Massimo Benedetti



## DISCIPLINARE RETTIFICATO

La rettifica attiene all'art. 17 del presente atto "offerta economica" della concessione:

anziché

~~"A. Modello offerta economica generato dalla piattaforma Start che deve contenere (...)"~~

**"A. Modello offerta economica che deve contenere (...)"**

anziché

~~"CONCESSIONE L'offerta economica deve essere composta da:~~

- a) ~~Modello offerta economica generato dalla piattaforma che deve contenere la percentuale di rialzo sulla base d'asta minima del 4% sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro, cioè venduti direttamente dall'operatore attraverso la piattaforma on line.~~

~~L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, il rialzo percentuale espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, da applicare sul fatturato. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali"~~

**"CONCESSIONE L'offerta economica deve essere composta da:**

- a) **Modello offerta economica generato dalla piattaforma che deve contenere la percentuale di royalty offerta sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro, cioè venduti direttamente dall'operatore attraverso la piattaforma on line.**

**L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, la percentuale di royalty offerta da applicare sul fatturato."**



G039-2021 Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs.50/2016, svolta tramite piattaforma telematica, per l'affidamento di accordo quadro a favore delle strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti a marchio, e concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze.

CIG 97485684CE

CUI F01279680480202200001

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA START TOSCANA.....	6
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE “Start-Toscana”.....	6
1.2	DOTAZIONI TECNICHE .....	8
1.3	IDENTIFICAZIONE.....	9
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	10
2.1	DOCUMENTI DI GARA.....	10
2.2	CHIARIMENTI.....	11
2.3	COMUNICAZIONI.....	11
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO .....	12
4.	DURATA ACCORDO QUADRO E CONCESSIONE.....	15
5.	REVISIONE PREZZI.....	15
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	16
7.	REQUISITI GENERALI .....	18
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	18
8.1	REQUISITI DI IDONEITÀ.....	18



8.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	19
8.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	20
8.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	23
8.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	24
9.	AVVALIMENTO .....	25
10.	SUBAPPALTO.....	26
11.	GARANZIA PROVVISORIA .....	26
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	30
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	30
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	33
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	36
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	39
15.3	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 .....	40
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	40
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	41
16.	OFFERTA TECNICA .....	43
17.	OFFERTA ECONOMICA .....	45
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	47
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	48
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	51
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	52
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	53
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	54
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	55
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	56
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	56
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	58
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	59
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	60
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	61
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	62
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	62
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	62



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE





## PREMESSE

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito *Piattaforma*) accessibile all'indirizzo [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

**Il luogo di esecuzione del contratto** è Firenze, codice NUTS ITI14, Firenze

- Accordo quadro per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze per un importo stimato pari a € 700.000,00 oltre IVA - Oneri della sicurezza € 0,00.
- Concessione del marchio UniFI per la vendita a terzi di prodotti di Merchandising, tramite piattaforma, per un importo stimato pari a € 300.000,00 oltre IVA. Oneri della sicurezza € 0,00.

**Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice: dott.ssa Elena Guidieri Responsabile dell'Unità Funzionale "Prodotti e Strumenti per la Comunicazione Istituzionale e per gli Studenti" tel. 0552756496 email: [elena.guidieri@unifi.it](mailto:elena.guidieri@unifi.it)

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo della Stazione appaltante <https://www.unifi.it/CMprov-p-2348.html>, <https://www.unifi.it/p11935.html> nonché in sulla Piattaforma telematica di negoziazione [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it).

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Stazione appaltante nonché nel rispetto delle altre forme di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 6, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA START TOSCANA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE “START-TOSCANA”**

Il funzionamento della Piattaforma START TOSCANA, raggiungibile al link <https://start.toscana.it/homepage/> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- a) parità di trattamento tra gli operatori economici;
- b) trasparenza e tracciabilità delle operazioni;



- c) standardizzazione dei documenti;
- d) comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- e) comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- f) segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- g) gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- h) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- i) utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.



La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui



all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - j) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - k) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - l) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.



L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Al link [https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale\\_d\\_uso\\_per\\_gli\\_Operatori\\_Economici\\_per\\_l\\_utilizzo\\_della\\_piattaforma\\_START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf) è disponibile il Manuale d'uso per gli Operatori economici per l'utilizzo della Piattaforma Start.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 (dalle ore 08:30 alle ore 18:30) e/o scrivendo all'indirizzo mail [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara
- b) capitolato d'appalto normativo e prestazionale
- c) capitolato tecnico - descrizione tecnica della fornitura
- d) caratteristiche dei prodotti e relativo listino prezzi
- e) disciplinare di gara;
- f) domanda di partecipazione (generata dalla piattaforma di gara start);
- g) documento di gara unico europeo (DGUE);
- h) dichiarazione integrativa al DGUE;
- i) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 2020;
- j) modello assolvimento Imposta di bollo;



- k) modello verbale consegna prototipi;
- l) manuale identità visiva;
- m) kit loghi di ateneo in formato vettoriale;
- n) modello offerta economica (generata dalla piattaforma di gara Start);
- o) modello offerta economica relativo al ribasso unico sul listino prezzi posto a base di gara;
- p) schema di piano economico e finanziario.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e liberamente, per via elettronica, sulla Piattaforma Start nel dettaglio di gara della piattaforma di e-procurement Start [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it)

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione *Chiarimenti*. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.



Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono utilizzando il domicilio digitale dichiarato nella Domanda di Partecipazione o, in caso di assenza, ricavabile dall'anagrafica della *Piattaforma di gara* o in assenza negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare la Piattaforma fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento della concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze, e Accordo quadro a favore delle strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti a marchio. La durata è quadriennale con facoltà di rinnovo.





Il presente documento e il capitolato speciale allegato contengono le norme di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e di aggiudicazione della procedura, la descrizione delle prestazioni ricomprese nel contratto, le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell'accordo quadro per la fornitura di prodotti e della concessione del marchio per la vendita dei prodotti di merchandising.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e per una più puntuale descrizione delle prestazioni oggetto del contratto si rinvia a quanto disposto dal capitolato. Con la conclusione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.

#### **a) ACCORDO QUADRO**

L'importo dell'accordo quadro è il seguente: € 700.000,00 per quattro anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare la fornitura nei limiti di importo previsti dall'accordo quadro stesso. L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, all'esito della richiesta di fornitura, sarà invece obbligato a stipulare con la stazione appaltante, qualora attivati, i contratti derivati/attuativi o atti aggiuntivi, aventi ad oggetto le forniture comprese nell'Accordo Quadro aggiudicato. All'operatore economico aggiudicatario saranno liquidati gli importi fatturati su base mensile a conclusione dei singoli prestazioni svolte su ordinativo/contratto applicativo dalla stazione appaltante, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. L'importo complessivo dell'accordo quadro graverà sui budget dei singoli Centri di Responsabilità contraenti, in ragione dei singoli Ordini di Fornitura emessi. L'accordo quadro sarà stipulato a misura (lett. e dell'art. 3 del Codice D. Lgs. 50/2016) sulla base del ribasso percentuale unico da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi.

#### **b) CONCESSIONE**



Per la concessione del Marchio di Ateneo in riferimento alle attività di merchandising non è previsto alcun corrispettivo da parte dell'Università; l'aggiudicatario incamererà gli incassi delle vendite, assumendo interamente il rischio d'impresa. La novità del portale di vendita online per l'Ateneo fiorentino non consente di operare stime su base storica relativamente al volume d'affari per il merchandising online, e quindi di incassi da parte dell'Università e dell'Operatore.

Il volume globale di affari stimato è pari a complessivi € 300.000,00 IVA esclusa, per 4 anni di durata della concessione (esclusa l'opzione di rinnovo quadriennale). Le stime non impegnano in alcun modo la Stazione appaltante e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'aggiudicatario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione della fornitura. L'aggiudicatario, nell'assumere la veste di Concessionario, accetta che eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivendicazione o rivalsa alcuna, in quanto rientranti nell'alea normale legata al contratto di concessione.

### **CANONE CONCESSIONARIO - ROYALTIES**

Nell'ambito della concessione del marchio in riferimento alla vendita dei prodotti di Merchandising nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione. A fronte del rilascio della concessione del marchio, l'aggiudicatario si impegna al pagamento annuale all'Università di royalty pari al 4% sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario dell'accordo quadro è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all'oggetto del presente affidamento, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



#### **4. DURATA ACCORDO QUADRO E CONCESSIONE**

La durata del contratto è stabilita in anni quattro (4), decorrenti dalla stipula o dalla data di effettivo avvio contrattuale, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito pari a € 700.000,00, rinnovabile per ulteriori 4 anni su esclusiva insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, previo formale consenso da parte dell'aggiudicatario, sempre che alla scadenza del termine dell'Accordo Quadro non sia esaurito il valore massimo dello stesso. La durata della concessione seguirà quella del contratto di Accordo Quadro e qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro dovesse esaurirsi, e l'Amministrazione non ritenesse opportuno avvalersi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice, la concessione del marchio UniFI in riferimento alle attività di Merchandising, per la vendita a terzi dei prodotti, rimarrà in essere sino alla naturale scadenza contrattuale (naturale o rinnovata). La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **PERIODO DI PROVA**

Per i primi sei mesi, la concessione si intende conferita a titolo di prova, per consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la concessione si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, a sua esclusiva discrezionalità, mediante semplice preavviso di 15 giorni.

#### **5. REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 29 della L. n. 25/2022, è riconosciuta la revisione dei prezzi come da art. 7 del CSA.



## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 2020 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti:

### **8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

Costituiscono requisiti di idoneità:



- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

Fatturato specifico minimo annuo riferito alla sommatoria del triennio degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 (per fatturato "specifico" si intende il fatturato dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto, cioè la vendita di gadget) al netto dell'Iva, non inferiore a € 600.000,00 da indicare nella parte IV Sez. B Lett. 2a) del DGUE.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici concorrenti possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;



- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

### **8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) Avvenuta regolare esecuzione di prestazioni analoghe (per prestazioni analoghe si intenda la costruzione e gestione operativa di piattaforma di e-commerce) e specificamente almeno due servizi di e-commerce analoghi (per tipologia e numero di prodotti in vendita online) a quelli oggetto dell'appalto, presso strutture pubbliche o private la cui esecuzione sia stata svolta nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (2020,2021,2022); da indicare nella parte IV Sez. C Lett. 1b) del D.G.U.E.

La suddetta dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- committente (“destinatari” nel DGUE; indicare anche il nominativo ed il recapito di un referente del committente);
- descrizione della fornitura (“descrizione” nel DGUE);
- importo della fornitura, singolarmente inteso se trattasi di più forniture (“importi” nel DGUE);
- le date di inizio e fine della prestazione (“date” nel DGUE).





La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) L'Operatore economico dovrà avere, a pena di esclusione, una sede operativa e uno stabilimento di stoccaggio in Italia, da dichiarare nel DGUE nella sezione parte IV sez. C lettera 13.

**c) Presentazione dei prototipi**

Il concorrente deve presentare i prototipi di tutti i prodotti del merchandising online presenti nell'allegato, oltre ad almeno una confezione regalo.

Ciascuna delle confezioni contenenti i prototipi di cui sopra deve essere etichettata in modo da recare il timbro con denominazione o ragione sociale dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione del mittente, con la dizione "G039\_2021 Concessione del marchio Unifi per la vendita a terzi", in modo da metterlo in relazione all'offerta pervenuta per via telematica.

Le operazioni di consegna dei prototipi si svolgeranno, nel rispetto del canone di segretezza delle offerte e saranno oggetto di verbalizzazione, come da modello "Verbale di consegna prototipi".

I prototipi di cui al presente punto, e solo ed esclusivamente questi, dovranno essere consegnati, **nelle giornate dal lunedì al venerdì (non festive e non nei [giorni di chiusura delle strutture](#)**



di Ateneo), dalle ore 9.00 alle ore 12.30, entro lo stesso termine perentorio per la presentazione dell'offerta al seguente indirizzo:

**Università di Firenze**

**Ufficio Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti**

**VIA GINO CAPPONI, 9**

**50121 FIRENZE**

Le confezioni, **debitamente imballate e sigillate**, potranno essere inviate mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.

I prototipi possono essere consegnati anche a mano da un incaricato del concorrente nelle giornate dal lunedì al venerdì (non festive e non nei giorni di chiusura delle strutture di Ateneo), dalle ore 9.00 alle ore 12.30, fino al termine ultimo sopra indicato.

**Si rappresenta che, al momento dell'adozione del presente Disciplinare, il luogo di consegna dei prototipi ricade all'interno della Zona Traffico Limitato.**

**Ogni informazione in ordine ai requisiti e alle modalità di rilascio di permessi o autorizzazioni al transito in ZTL sono consultabili sul profilo internet del Comune di Firenze, alla pagina <https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/ztl>**

Alla consegna verrà rilasciata apposita attestazione con l'indicazione dell'ora e della data di avvenuta consegna. L'operatore economico concorrente dovrà stampare in duplice copia e fornire, in sede di consegna dei prototipi, all'incaricato della Stazione Appaltante, il c.d. Verbale di consegna prototipi disponibile tra la documentazione di gara, preventivamente compilato con i dati dell'operatore economico medesimo.

La sigillatura deve avvenire in modo da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni dei pacchi e/o dell'imballo.



L'invio dell'imballo contenente i suddetti materiali, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica, è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Università degli Studi di Firenze ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi diverso e ulteriore motivo, lo stesso non pervenga entro il previsto termine ultimo di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i prototipi pervenuti oltre il suddetto termine ultimo di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Qualsiasi documento e/o materiale aggiuntivo rispetto ai prototipi richiesti non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

#### **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.



Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. In caso di raggruppamento temporaneo verticale, il suddetto requisito deve essere soddisfatto dall'impresa che esegue la prestazione principale; il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo all'elenco di servizi analoghi di cui al punto 7.3 lettera a) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

## **8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;



2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **9. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- d) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- e) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **10. SUBAPPALTO**

In considerazione della specificità della fornitura richiesta non è consentito il subappalto.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al *2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice* da calcolarsi sull'importo del primo quadriennio per un totale di € 1.000.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:



- a) con versamento PagoPA, come previsto dal Codice Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012. Per ogni indicazione circa le modalità di pagamenti spontanei verso l'Università di Firenze, è disponibile la "Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" consultabile al link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10234.html> La causale del pagamento dovrà riportare la dicitura: "*Garanzia provvisoria G039\_2021*". Si rappresenta che il deposito è infruttifero;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano



- alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
  - d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
  - e) prevedere espressamente:
    - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
    - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
    - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  - g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il





nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come da Delibera ANAC 20 dicembre 2022, n. 621.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema del FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE).

**La ricevuta di pagamento del contributo Anac dovrà essere inserita, in Piattaforma, all'interno della busta elettronica amministrativa.**

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, ad esclusione dei prototipi che andranno consegnati come indicato nel presente disciplinare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità



diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nel sistema della piattaforma START, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La dimensione dei documenti caricati non può superare i 150 Mbps

### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica**
- C – Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni



necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma – *Sezione Richieste amministrative*, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare e secondo le istruzioni operative contenute nel Manuale d'uso Operatori economici, messo a disposizione dalla Piattaforma al link [https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale\\_d\\_uso\\_per\\_gli\\_Operatori\\_Economici\\_per\\_l\\_utilizzo\\_della\\_piattaforma\\_START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf)

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazione integrativa al DGUE;
- 4) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
- 5) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSoe;
- 8) Documentazione in caso di avvalimento;
- 9) Documentazione per i soggetti associati;
- 10) Verbale consegna prototipi (Linea Merchandising);
- 11) Patto di Integrità;

12) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze, per presa visione e accettazione;

Per leggere, completare e caricare la documentazione nelle varie delle richieste amministrative presenti nella Piattaforma, l'operatore economico dovrà cliccare tasto in blu "Gestisci". Lo stato della documentazione risulterà incompleto fino a quando tutte le richieste obbligatorie non sono state caricate. All'interno della richiesta da completare è possibile vedere le caratteristiche del documento da restituire e caricare con i tab:

- modalità invio risposta
- obbligatorietà del documento
- invio multiplo
- obbligo di firma digitale
- firma congiunta/disgiunta in caso di RTI.

Per poter partecipare prima di tutto è necessario completare la Domanda di Partecipazione: si tratta di un questionario on-line che comporta la generazione automatica di un documento PDF, il quale sarà da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma.

Completato l'upload del documento il sistema rende visibili i dettagli del documento indicando nome del file, dimensione, utente che ha effettuato l'upload, data e ora del caricamento ed esito della firma digitale apposta.

Nel caso in cui il documento da presentare debba essere firmato digitalmente, il portale fornisce uno strumento ausiliario per verificare la validità della propria firma digitale al momento dell'upload del documento. In caso di anomalia relativa alla firma digitale il sistema lo segnala nella colonna Firma digitale.

In questo caso sarà possibile decidere di procedere comunque cliccando su "Sì" oppure di rimuovere il documento allegato e cliccare su "No". Fino a quando non sarà fornita una risposta in merito il passo non risulterà completo.

**Attenzione: Si precisa che il gestore della Piattaforma non è un Ente Certificatore riconosciuto da AGID, pertanto in nessun caso la verifica della firma digitale eseguita dal portale può sostituirsi a quella di un Ente Certificatore.**



La verifica sulla validità della firma digitale è un onere a carico dell'operatore economico e non del gestore della piattaforma.

Nel caso in cui non venissero riscontrate anomalie relative alla firma digitale nella tabella apparirà il messaggio *-Nessun problema verificato-*.

Per le richieste diverse dalla domanda di partecipazione, o di qualsiasi altro questionario on-line, l'operatore economico dovrà semplicemente cliccare su "Carica documento" ed allegare il documento di proprio interesse.

Una volta completate tutte le richieste obbligatorie cliccare su "Torna a gestione della documentazione" per tornare alla schermata riepilogativa. Nel momento in cui tutte le richieste obbligatorie sono state caricate, lo stato risulterà *-Completo-*.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello generato dalla Piattaforma di gara, secondo le istruzioni riportate nel precedente articolo e in conformità al Manuale Start Operatori economici.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .





Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con Decreto del Rettore, rep. 98/2016 prot. N. 16906, del 08/02/2016, reperibile al link [https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98\\_codice\\_comportamento\\_090216.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di Integrità accessibile al seguente link [https://static.unifi.it/reserved/trasparenza/modulistica/modulo\\_patto\\_integrita.rtf](https://static.unifi.it/reserved/trasparenza/modulistica/modulo_patto_integrita.rtf)
- il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze il 13/10/2020, accessibile al seguente link [https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri\\_contenuti/protocollo\\_prefettura\\_fi\\_unifi.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/protocollo_prefettura_fi_unifi.pdf).
- ***Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ***Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,*** di dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta



elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso



di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite contrassegno telematico o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento del bonifico bancario.

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo tramite contrassegno telematico, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso



dei requisiti di cui all'articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;



- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

## **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete



- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma cliccando su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura tecnica ed allega i documenti richiesti. L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica dei servizi offerti, includente il progetto del sito per la vendita on-line;
- b) prodotti e schede tecniche: Ogni offerta dovrà essere accompagnata da un set di schede tecniche descrittive dei prodotti. Ogni scheda tecnica dovrà essere corredata da una o più immagini a colori (risoluzione non inferiore a 150 dpi e dimensione non inferiore a 2000x1333px) dell'immagine del prodotto stesso. Ogni scheda tecnica dovrà essere corredata dalle certificazioni richieste al paragrafo corrispondente, laddove il requisito sia verificabile tramite etichetta o certificazione
- c) dichiarazione di presenza di segreti tecnici e/o commerciali nell'offerta ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti (*dichiarazione segreti tecnici e commerciali*) – si specifica che la mancata presentazione della suddetta dichiarazione sarà considerata come assenza di cause ostative all'accesso agli atti. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali individuati dai concorrenti devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto,



l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione, idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La relazione di cui alla lett. a) contiene una proposta che descrive dettagliatamente e con chiarezza tutti i temi corrispondenti agli elementi (criteri e sub-criteri) e ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica come indicati e descritti nella Tabella Punteggi, tenuto conto delle informazioni riportate nella documentazione di gara.

Si richiede ai concorrenti di seguire un ordine espositivo coerente con il succedersi degli elementi di valutazione delle offerte di cui alla Tabella Punteggi in modo da facilitare l'analisi delle offerte da parte della Commissione giudicatrice e renderne più efficace l'apprezzamento.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti/interessati.

**Nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica o nei campioni, pena l'esclusione dalla gara.**

### **Prototipi e campioni**

Come documentazione di gara, alle ditte partecipanti è richiesta la fornitura di prototipi (prodotti personalizzati con marchio Unifi) di tutti i prodotti del merchandising online presenti nell'allegato, al fine di verificare la qualità dei materiali e delle lavorazioni. Tali prototipi dovranno essere realizzati con la massima cura e utilizzando gli stessi materiali e le stesse





tecniche che si intende utilizzare nella esecuzione successiva degli ordinativi, comprensivi di almeno N. 1 confezione regalo che sarà oggetto di valutazione qualitativa.

Al termine della gara e dopo la firma dell'Accordo quadro, all'Operatore saranno richiesti i campioni di tutti i prodotti oggetto dell'Accordo Quadro. I campioni presentati dall'Operatore saranno il punto di riferimento per il confronto della qualità dei prodotti forniti in seguito, e potranno essere utilizzati da Unifi come confronto per tutti i fini di legge. I campioni richiesti dovranno essere consegnati a Unifi entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Le specifiche dettagliate per l'esecuzione dei prototipi saranno trasmesse dal RUP. Eventuali modifiche richieste dall'Università, per una riscontrata difformità, dovranno essere sanate in 5 giorni lavorativi con la consegna di nuovi campioni per la validazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta non sia più in grado, per qualsiasi motivo, di fornire i prodotti corrispondenti a prototipi e campioni, dovrà darne comunicazione all'Università, indicando le nuove specifiche del prodotto offerto, che dovrà in ogni caso rispondere pienamente ai criteri di qualità e funzionalità.

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico, per procedere alla compilazione della propria offerta economica, sia del lotto 1 che del lotto 2, sulla Piattaforma deve cliccare su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura economica. Il sistema propone un apposito *form on-line* che l'operatore economico deve compilare in tutte le sue parti.

### **ACCORDO QUADRO**

L'offerta economica deve essere composta da:

**A. Modello offerta economica** ~~generato dalla piattaforma Start~~ che deve contenere:



**la percentuale di ribasso unico sul listino prezzi posto a base di gara (da applicarsi sia sulla linea merchandising che sulla linea istituzionale).**

L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **il ribasso percentuale, unitario e fisso, espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, applicato sugli elenchi prezzi a base di gara, come indicato nel “Modello offerta economica relativo al ribasso unico sul listino prezzi posto a base di gara”.**

**Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;**

b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che non possono essere pari a zero;**

c) **la stima dei costi della manodopera.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

## CONCESSIONE

L'offerta economica deve essere composta da:

~~a) “CONCESSIONE L'offerta economica deve essere composta da:~~

~~Modello offerta economica generato dalla piattaforma che deve contenere la percentuale di rialzo sulla base d'asta minima del 4% sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro, cioè venduti direttamente dall'operatore attraverso la piattaforma on-line.~~

~~L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, il rialzo percentuale espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, da applicare sul fatturato. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali”~~

a)“CONCESSIONE L'offerta economica deve essere composta da:

**Modello offerta economica generato dalla piattaforma che deve contenere la percentuale di royalty offerta sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione**



*dell'Accordo Quadro, cioè venduti direttamente dall'operatore attraverso la piattaforma on line.*

*L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, la percentuale di royalty offerta da applicare sul fatturato.*"

- b) Piano Economico Finanziario (PEF). Il concorrente deve presentare un piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici è definito un piano economico finanziario di massima.

Tale piano dovrà essere presentato, pena esclusione, nell'offerta economica come espressamente indicato nel prosieguo del presente Disciplinare.

Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione, di concessione e dei singoli servizi prioritari, secondari e complementari nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione.

Qualora la Commissione giudicatrice dovesse rilevare dalla analisi del piano economico e finanziario allegato all'offerta economica presentata elementi di incongruenza o incompletezza tali da far apparire l'offerta anomala, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, potrà richiedere al concorrente le spiegazioni necessarie e sottoporre la stessa offerta alle procedure previste dall'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Trattasi di "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

#### **TABELLA PUNTEGGI:**

Il concorrente dovrà presentare un'offerta relativamente agli elementi riportati nella seguente tabella che saranno valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 80 punti, secondo la ripartizione riportata nella tabella e, nel dettaglio, negli articoli seguenti.

--



Tabella	OFFERTA TECNICA	
ELEMENTI T	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
A.1 Progetto per la piattaforma informatica per l'e- commerce e il monitoraggio delle vendite	<p>Descrizione del progetto del portale web dedicato alla vendita on-line dei prodotti di merchandising.</p> <p>L'uso del logo dovrà rispondere ai requisiti minimi riportati nel manuale di immagine d'Ateneo allegato ai documenti di gara. L'operatore economico dovrà presentare il progetto del portale web dedicato alla vendita online dei prodotti di merchandising e al monitoraggio dell'Accordo Quadro. Sarà valutato positivamente il layout che favorisce la fruibilità della piattaforma, la semplicità di navigazione, la chiarezza e la completezza espositiva, che ne rende l'utilizzo intuitivo e accessibile anche a persone daltoniche e agli utenti fragili.</p>	18
A.2 Caratteristiche migliorative dei prodotti	<p>Descrizione delle caratteristiche migliorative dei prodotti rispetto alle caratteristiche standard previste nei documenti tecnici di gara, con particolare riguardo anche all'uso di prodotti in legno, carta provenienti da materiale riciclato e/o certificato FSC e/o PEFC, o altro materiale riciclato.</p>	20
A.3. Consegna dei prodotti	<p>L'operatore economico dovrà descrivere le tempistiche di consegna dei prodotti offerti, che dovranno essere competitivi rispetto al mercato, relativamente alla vendita dei prodotti a terzi tramite e-commerce. Saranno valutati come migliori le offerte che prevedono minori tempistiche rispetto alle tempistiche di capitolato. I</p>	6



	tempi di spedizione dovranno essere espressi in giorni naturali e consecutivi.	
A.4 Assistenza post-vendita tramite e-commerce	L'operatore economico dovrà descrivere il servizio post-vendita offerto, definendo le modalità di gestione dei resi. Sarà valutato come migliore il servizio di assistenza post-vendita maggiormente performante in termini di accessibilità, chiarezza e tempi di riscontro per l'utente	6
A.5 Proposta operativa di organizzazione delle strategie promozionali e di comunicazione	L'operatore economico dovrà indicare le modalità di attivazione e gestione dell'e-commerce e presentare il piano promozionale che intenderà adottare per favorire la vendita dei prodotti online ed indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i canali social che intenderà attivare, la frequenza di pubblicazione dei post, etc. L'operatore dovrà inoltre descrivere le modalità di attivazione/gestione di campagne promozionali e le azioni che intenderà attuare per il monitoraggio ed il miglioramento continuo delle campagne promozionali.	10
A.6 Presentazione delle campionature	Verranno esaminati gli aspetti relativi alle campionature presentate, relative ai prodotti della linea merchandising on-line oggetto della convenzione. In particolare verrà verificata la qualità dei materiali e delle lavorazioni, nonché l'estetica del prodotto	20



**Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 p.ti sul punteggio tecnico complessivo di 80 p.ti.**

**Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione finale.**

## **18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Per ciascuno degli elementi e sub elementi qualitativi di cui alla Tabella Punteggi, è assegnato un punteggio discrezionale e sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, la quale opererà, come segue:

I Commissari, sulla base dei criteri motivazionali indicati, attribuiranno singolarmente e discrezionalmente un coefficiente, variabile tra 0 a 1, dove 1 rappresenta il massimo grado di qualità/preferenza dell'offerta esaminata e 0 il minimo grado di qualità/preferenza della medesima.

<b>0,9 – 1,0</b>	<b>Ottimo – eccellente</b>
<b>0,7 – 0,8</b>	<b>Buono – molto buono</b>
<b>0,5 – 0,6</b>	<b>Più che sufficiente – discreto</b>
<b>0,3 – 0,4</b>	<b>Limitatamente sufficiente – sufficiente</b>
<b>0,0 – 0,2</b>	<b>Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente</b>

I Commissari potranno attribuire un punteggio intermedio tra quelli indicati nella tabella per graduare ulteriormente la valutazione di pregio dell'offerta.

Successivamente, calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento oggetto di valutazione relativo alla singola offerta, verrà attribuito il coefficiente 1 al valore medio massimo e proporzionato linearmente a tale media massima ciascun valore medio relativo alle altre offerte.



Il punteggio attribuito all'offerta sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti previsti per l'elemento in esame per il coefficiente finale risultante dalle operazioni indicate.

I punteggi conseguiti su ciascun elemento valutato verranno sommati al fine di determinare il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica del singolo concorrente.

**Tutti i coefficienti ed i calcoli per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale, portata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.**

**Il solo valore finale del punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente sarà arrotondato come sopra alla seconda cifra decimale, per uniformità al punteggio che sarà calcolato automaticamente dalla piattaforma START per l'offerta economica.**

### **18.3METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .**

a) accordo quadro con punteggio massimo di 10 punti

Il coefficiente attribuito al concorrente x-esimo è determinato tenendo conto del ribasso percentuale unico offerto dallo stesso.

Il coefficiente "A" verrà calcolato attraverso l'interpolazione lineare tra il punteggio massimo (1) attribuito al concorrente che avrà formulato il massimo ribasso e il punteggio "0" assegnato al prezzo a base d'asta. Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:

$$V(A)_i = RA/R_{max}$$

dove:

RA = ribasso offerto del concorrente iesimo

Rmax = massimo ribasso offerto





b) Concessione con punteggio massimo di 10 punti

relativamente al rialzo offerto sul fatturato, all'offerta migliore sarà attribuito il massimo punteggio e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante la seguente formula:

$$Va_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

$Va_i$  = coefficiente riferito al rialzo sul fatturato della i-esima offerta;

$R_i$  = percentuale rialzo della i-esima offerta;

$R_{max}$  = percentuale rialzo più alto offerta in gara.

Verranno prese in considerazione fino a **2 (due) cifre decimali**, pertanto, tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali.

Non saranno ammesse offerte plurime condizionate, alternative rispetto all'importo a base di gara; quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto.

#### **18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il



seguito metodo: aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n (numero dei criteri di valutazione)

**RIPARAMETRAZIONE:** con riferimento ai concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra offerta tecnica ed offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ammesso ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato con applicazione della seguente formula:

$$C(a)R = \frac{C(a)}{C(i)max} \times 80$$

$C(a)R$  = indice di valutazione dell'offerta (a) riparametrato;

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$C(i)max$  = indice di valutazione dell'offerta (i) che ha ottenuto il valore più alto tra tutti i concorrenti

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari massimo di 5 membri, esperti nello specifico settore



cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo nel giorno indicato tramite la piattaforma Start.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attraverso il ricorso agli applicativi di video-conferenza telematici più diffusi (es. Google Meet)



## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'Organismo di verifica U.P. Centrale Acquisti di Ateneo nella prima seduta accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.



La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.



## **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



La stipula del contratto avviene entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante pagamento PagoPA. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:





- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link

[https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98\\_codice\\_comportamento\\_090216.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf)



## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché del Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso. Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, nonché la relativa modulistica, sono reperibili al link <https://www.unifi.it/vp-3259-urp.html#accesso> .

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

Il contratto non prevedrà la clausola compromissoria ex articolo 209 del D.lgs. 50/2016.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: [urp@unifi.it](mailto:urp@unifi.it), pec: [ateneo@pec.unifi.it](mailto:ateneo@pec.unifi.it) .



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: [privacy@adm.unifi.it](mailto:privacy@adm.unifi.it).

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti